

# **Regolamento per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e di altri soggetti**

## **in attuazione del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196**

### **INDICE SOMMARIO**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Individuazione banche dati
- Art. 4 Titolare del trattamento dei dati
- Art. 5 Responsabile del trattamento dei dati
- Art. 6 Incaricati al trattamento dei dati
- Art. 7 Trattamento dei dati
- Art. 8 Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 9 Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate da privati o da altri enti pubblici
- Art. 10 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- Art. 11 Finalità di rilevante interesse pubblico
- Art. 12 Informazione
- Art. 13 Diritti dell'interessato
- Art. 14 Misure di sicurezza
- Art. 15 Controlli
- Art. 16 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 17 Disposizioni finali

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione del Dlgs. 196/2003.
2. Qualunque trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Per funzioni istituzionali, ai fini del presente regolamento s'intendono:
  - a) le funzioni previste da disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni, nelle materie attribuite alla competenza del Comune.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs. 196/2003; in particolare si intende:
  - a) per "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
  - b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per “titolare”, la pubblica amministrazione cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per “responsabile”, le persone fisiche preposte dal titolare al trattamento di dati personali. Per particolari procedimenti è possibile individuare il Responsabile del trattamento dei dati anche in persona esterna all'Ente;

f) per “incaricato”, le persone fisiche individuate dal Responsabile di cui alla precedente lett. e) addette alla elaborazione dei dati ai quali hanno accesso, sulla base delle istruzioni impartite dai Responsabili;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

n) per “Garante”, l'autorità istituita ai sensi del Dlgs. 196/2003;

o) per “dato sensibile”, il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

p) per “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31 Dlgs. 196/2003;

q) per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

### **Art. 3 Individuazione delle banche dati**

Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta comunale su proposta dei Responsabili di Area. L'elenco delle banche dati viene aggiornato periodicamente.

### **Art. 4 Titolare del trattamento dei dati**

Il Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di San Vittore Olona, rappresentato ai fini previsti dal d.lgs 196/2003 dal Sindaco *pro tempore*.

### **Art. 5 Compiti del Responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, che può anche essere persona esterna all'Ente, viene designato dal Titolare tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. In linea di principio il responsabile del trattamento dei dati è in Responsabile dell'area corrispondente.

### 3. Il Responsabile del trattamento:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati affidate agli operatori;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) vigila sui procedimenti di rettifica dei dati;
- e) dà istruzioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi sulla base delle disposizioni impartite dal Titolare;
- f) cura l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/2003;
- g) vigila sulla comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e sulla loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

### 4. Il Responsabile del trattamento dei dati ha altresì gli obblighi:

- a) di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- b) di non utilizzare i dati che, a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari;
- c) di trattare i dati contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenute con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- d) di conservare separatamente da ogni altro dato i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, con le modalità previste dalla lettera precedente;
- e) di motivare per iscritto le eventuali operazioni di raffronto tra i dati.

### **Art. 6 Incaricati al trattamento dei dati**

- 1. Il Responsabile può nominare un incaricato addetto al trattamento dei dati, il quale deve attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e dallo stesso Responsabile e svolgere tale attività sotto la loro diretta autorità.
- 2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati per iscritto dal Responsabile, il quale deve controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.
- 3. Non è considerata comunicazione né violazione del Dlgs. 196/2003 la conoscenza dei dati personali da parte degli incaricati, che operano per designazione scritta del Responsabile.

### **Art. 7 Trattamento dei dati**

- 1. Il trattamento dei dati personali è consentito solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
- 2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati.

### **Art. 8 Comunicazione e diffusione dei dati**

La comunicazione e la diffusione dei dati è consentita:

- a) ai soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, se prevista da norme di legge o di regolamento o se necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In questo ultimo caso deve essere data comunicazione al Garante;
- b) ai privati o agli enti pubblici economici solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

### **Art. 9 Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate da privati e da altri enti pubblici**

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata. Devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve inoltre indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Responsabile, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dal Dlgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento di fini istituzionali del richiedente che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

### **Art. 10 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Dlgs. 196/2003 deve essere effettuato con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. L'Amministrazione comunale può trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le sue attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
3. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
5. Il trattamento dei dati sensibili è consentito alla pubblica amministrazione solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi, anche, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
6. Nel caso sia specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, l'amministrazione può individuare con delibera di Giunta i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente.
7. In mancanza di espressa disposizione di legge e fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, la pubblica amministrazione può richiedere al Garante l'individuazione delle

attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili.

#### **Art. 11 Finalità di rilevante interesse pubblico**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per “attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico” tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all’organizzazione dell’amministrazione e allo sviluppo dell’attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Sono considerate finalità di rilevante interesse pubblico quelle indicate agli articoli da 64 a 73 del Dlgs. 196/2003.

#### **Art. 12 Informazione**

1. Gli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/2003 sono svolti dai Responsabili di Area. Ove possibile sono incaricati gli operatori addetti al trattamento dei dati.
2. L’informativa deve contenere:
  - a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei medesimi;
  - e) i diritti riconosciuti dalla legge;
  - f) gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
3. Nel caso di trattamento di dati sensibili l’informativa deve anche contenere:
  - a) l’indicazione dei riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati sensibili;
  - b) l’indicazione delle tipologie di dati sensibili trattati nella specifica attività e delle operazioni su di essi eseguibili;
  - c) la sintesi delle misure poste a garanzia del trattamento dei dati sensibili in relazione alla specifica attività.
4. Il Titolare favorisce l’introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo ed eventuali dichiarazioni facoltative di consenso, fatta salva la possibilità di utilizzare anche modelli diversi o adattati alla modulistica già esistente purché gli stessi contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

#### **Art. 13 Diritti dell'interessato**

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui agli art. 7 e ss. Del Dlgs, 196/2003 sono presentate al Titolare o al Responsabile, anche per tramite di un incaricato, senza formalità.

#### **Art. 14 Misure di sicurezza**

1. Il Titolare del trattamento dei dati provvede ad impartire le istruzioni necessarie all'adozione, da parte dei Responsabili, di misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo e prevenire:
  - a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento, anche accidentale, della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
  - b) l'accesso non autorizzato;
  - c) trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Il singoli Responsabili di Area, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e 35 del Dlgs. 196/2003, individuano, in collaborazione con il Responsabile del CED, le

misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali sotto il profilo operativo in relazione alla peculiarità dei dati raccolti detenuti o trattati dal singolo Settore.

3. In particolare, nella individuazione delle misure minime di sicurezza, si tiene conto di:

- a) la tipologia delle banche dati: cartacee o informatizzate;
- b) lo sviluppo tecnologico della strumentazione informatica in dotazione al Settore;
- c) l'abilità e professionalità degli operatori incaricati;

4. Il Responsabile del CED cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

#### **Art. 15 Controlli**

A cura del Responsabile sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti, nonché l'aggiornamento delle misure di sicurezza stesse.

#### **Art. 16 Diritto di accesso ai documenti amministrativi ed agli atti**

1. Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo successivo, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal regolamento comunale sul diritto di accesso, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta d'accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta d'accesso di documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni dello Statuto comunale.

2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i provvedimenti e le circolari interpretative emanate dal Garante.